



## STATUTO

### Denominazione e sede

ART. 1 - L'art. 1 è così modificato : *“E' costituita l'Associazione Turistica Pro loco denominata Pro Loco Frosolone, essa ha sede in Frosolone alla Via Municipio, 1”.*

### Competenza Territoriale

ART. 2 - Detta Associazione ha carattere volontario e svolge attività nel comune di Frosolone.

### Finalità

ART. 3 - L'Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuta dalla Regione stessa nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità generali l'Associazione svolge le seguenti funzioni:

- a) assumere tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare la località;
- b) si adopera per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e per incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;
- c) si adopera per sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali;
- d) svolge attività di assistenza e di informazione turistica.

### Organi

ART. 4 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

### Assemblea dei Soci

ART. 5 – L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, si obbligano i Soci, l'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

- Il 1° cpv dell'art. 5 viene sostituito dal seguente: *“All'assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua. I nuovi soci ordinari vi sono*

*ammessi ove abbiano versato la quota sociale, depositato il modulo di iscrizione, vidimato dal presidente del collegio dei probviri e siano stati inseriti nell'elenco soci”.*

Sono consentite sino a due deleghe.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e sui Soci. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate entro 30 giorni al Comune che esercita le funzioni di vigilanza.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo; l'assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta o del Consiglio e da almeno un terzo dei soci. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Le riunioni assembleari sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### Consiglio di Amministrazione

ART. 6 - L'art. 6 1° comma è così emendato: *“Il Consiglio di amministrazione è formato da 18 membri, di cui 15 eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci, ove su una votazione vi sia parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce”.*

- L'art. 6 1° cpv. : *“ Sono membri di diritto del Consiglio tre esperti, che possono essere anche consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale, uno dei tre*

*rappresentanti è indicato dalla minoranza. I membri restano in carica due anni e sono rieleggibili”.*

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro 30 giorni agli Organi competenti per legge.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso, fatta eccezione per i rappresentanti nominati dal Comune.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di 4 membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso di vacanza dei posti afferenti a membri di diritto, l'Amministrazione comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio, l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Presidente

ART. 7 – Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, ha in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci è assistita dal Segretario.

## Segretario

ART. 8 – Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione.

Il tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

## Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto di tre membri eletti, a votazione segreta ogni 4 anni, dall' Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con il voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

### Collegio dei Proviviri

ART. 10 – Il Collegio dei Proviviri, è composto di tre membri, eletti a votazione segreta ogni 4 anni dall' Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

### Tutela

ART. 11 – L' atto costitutivo, lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili, e la relazione annuale sull'attività approvate dall'assemblea, sono inviati al Comune che esercita le necessarie funzioni di controllo. Lo Statuto, le sue modifiche e l'atto costitutivo dal quale risultino i requisiti di cui all'art. 4 lettera d) della legge regionale 28 luglio 1977 n. 20, sono inviati alla Giunta Regionale, insieme al parere del Comune, per la necessaria approvazione nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione dell' Associazione all' Albo Regionale della Pro Loco.

ART. 12 – L'eventuale scioglimento dell' Associazione sarà deciso soltanto dall' Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. In caso di scioglimento dell' Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione e di Enti pubblici, sono devoluti al Comune in cui l' Associazione ha sede.

### Finanziamento

ART. 13 – I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- 1) Le quote sociali, da versare entro il mese di ottobre di ogni anno;
- 2) L' eventuale quota dell' imposta di soggiorno ai sensi della legge 04.03.1958 n. 174;
- 3) Gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, E.P.T., Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese, di trasporto, ecc. ) o privati;
- 4) Eventuali donazioni;
- 5) Gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali.

### Soci

ART. 14 – I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari, quelli che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall' Assemblea. Sono soci sostenitori, quelli che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti, coloro che sono dichiarati tali dall' Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all' Associazione.

I soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell' Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell' Associazione;

- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall'Associazione.

ART. 15 – La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti in Comune e si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità.

ART. 16 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

L'Associazione Pro Loco ha facoltà di richiedere l'iscrizione all' Albo Regionale secondo le norme della legge regionale n. 20 del 18 luglio 1977.